

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

III^ Ricorso per motivi aggiunti

nell'interesse del Prof.

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
MASCENA	SANTO	

rappresentato, difeso e meglio generalizzato giusta procura speciale in calce al ricorso introduttivo, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni, dagli Avv.ti Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/97999266 - 090/8960421 – 06/64564197 o agli indirizzi di posta elettronica - santi.delia@avvocatosantidelia.it – info@avvocatomichelebonetti.it o pec - avvsantidelia@cnfpec.it - michelebonetti@ordineavvocatiroma.org presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma Via S. Tommaso d'Aquino n. 47

NEL GIUDIZIO R.G. 6962/2019 CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*,
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

E NEI CONFRONTI

dei controinteressati in atti

PER L'ANNULLAMENTO,

del decreto Dipartimentale n. 1357 del 12 agosto 2021

* * * *

IN FATTO:

Il 12 agosto 2021 veniva pubblicato il decreto Dipartimentale in epigrafe con il quale, in via di autotutela, il Ministero provvedeva a rettificare la graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso per Dirigenti Scolastici, indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017.

Anche questo provvedimento, impugnato per mero tuziorismo, è illegittimo al pare dei precedenti per i seguenti

I. ILLEGITTIMITÀ PER ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

Gli atti indicati in epigrafe sono illegittimi per gli stessi motivi già sviluppati con il ricorso introduttivo e che qui di seguito si riportano

I. INGIUSTIZIA MANIFESTA ED ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DEL PRINCIPIO DEL MERITO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 3, COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL D.M. 138/2017.

1.1. La prova scritta che i candidati dovevano affrontare era suddivisa in due parti: i quesiti di lingua straniera a risposta chiusa e quelli in lingua italiana a risposta aperta. Questi ultimi, su cui il presente motivo si concentra, sono 5 quesiti alla cui risposta sarà attribuita dalla Commissione un punteggio da zero a 16 per ciascuno, aventi ad oggetto le materie di cui al D.M. 3 agosto 2017 n. 138, elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico.

Le risposte che i candidati dovevano rassegnare, dunque, non trovano, all'interno del D.M. o in altre fonti, un'univoca soluzione, giacchè non esiste in assoluto una risposta corretta ed una errata, essendo demandato alla



*Commissione il compito di valutarne il contenuto sulla base del “quadro di riferimento pubblicato il giorno prima della prova **e poi in parte integrato dopo lo svolgimento delle prove**. Ebbene, sulla base del predetto “quadro di riferimento”, nella seduta del 25 gennaio 2019, la Commissione centrale e le 21 Sottocommissioni elaboravano una “ulteriore” griglia di valutazione da utilizzare per l’esame delle prove scritte a risposta “aperta” per il tramite di istruttorie e deliberazioni verbalizzate ancora non consegnateci che, come si vedrà, almeno in parte, differiscono da quel quadro di riferimento reso noto ai candidati che, su esso, hanno impostato la prova.*

1.2. Sull’illegittima pubblicazione tardiva della griglia dei c.d. descrittori.

La circostanza che il quadro di riferimento della prova scritta, recante i criteri e la relativa pesatura per la correzione dei quesiti a risposta aperta, sia stato pubblicato la sera prima della prova svolta e che la successiva “griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta”, contenente indicatori e descrittori specifici e suddivisione di punteggi, sia stata pubblicata ben 99 giorni dopo lo svolgimento della prova, ha determinato che parte ricorrente tarasse le proprie risposte ai quesiti sulla base della prima formulazione come si vedrà nel prosieguo. Difatti, non v’è chi non veda come la seconda griglia abbia ulteriormente modificato e cambiato prospettiva ai primi indicatori con l’introduzione dei descrittori. Esempio lampante è il criterio 1, dove il secondo indicatore recitava “coerenza delle azioni proposte con l’esercizio dei poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali”. A mero titolo esemplificativo si consideri il Q2 (quesito due) ove il predetto criterio del 17 ottobre, lasciava intendere al candidato che l’elaborato dovesse essere orientato all’ottimizzazione delle risorse interne a disposizione del dirigente scolastico. Le commissioni, tuttavia, utilizzavano per la correzione degli elaborati la griglia integrata con i descrittori, dove in aggiunta e in corrispondenza dell’indicatore appena citato, si legge “il

candidato mette in relazione le azioni proposte con i poteri attribuitigli dalla legislazione vigente” ovvero sostanzialmente si attribuisce al Dirigente Scolastico la possibilità di rivolgersi a risorse esterne cambiando radicalmente prospettiva. Alla luce del secondo parametro che conferisce risalto ai poteri che attribuisce la legislazione vigente al Dirigente Scolastico, piuttosto che all’ottimale utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, la veste del quesito cambia radicalmente nella forma e nel contenuto, specie perché, si riferisce in particolare alla normativa a disposizione del dirigente scolastico che conferisce poteri volti più ad attingere da risorse esterne.

In disparte l’opinabilità a monte delle due risposte (ove comunque i principi di efficacia, efficienza ed economicità che permeano l’azione della PA e recepiti anche nei principi costituzionali del buon andamento ex art. 97 Cost. avrebbero dovuto far propendere per una scelta che tendeva per l’utilizzo prevalente e preferito di risorse interne e solo all’esito di una impossibilità di reperimento delle stesse di potersi rivolgere all’esterno) è chiaro che una risposta di tal guisa non può essere penalizzata per aver seguito una diversa impostazione, comunque prescritta dal Ministero stesso al momento dell’espletamento della prova.

*Pertanto, nel momento in cui parte ricorrente si è seduta per rispondere ai quesiti somministrati, ha risposto considerando dei metri di valutazione diversi rispetto a quelli adottati dalle commissioni in sede di valutazione. **Non può essere un caso, difatti, che il voto medio attribuito dalle Commissioni a tale quesito (c.d. Q2) è indicativamente tra i più bassi rispetto agli altri ove le modifiche rispetto al quadro di riferimento hanno inciso in maniera meno marcata. Tale voto più basso ha inciso in una prova dove il passaggio all’orale non è intervenuto per una manciata di punti per una soglia tra l’altro anche troppo elevata.***

Ma oltre tale esempio, ve ne sono ulteriori riportabili poiché dalla comparazione tra il quadro del 17.10.18 e la griglia del 25.01.19 si rileva



l'aggiunta dei descrittori e una modifica apportata ad alcune “voci” del quadro di riferimento del 17.10.18 che, come emerge anche in perizia, ha direttamente e concretamente leso parte ricorrente e la valutazione della sua prova a cui manca una manciata di punti per raggiungere la soglia del sette e passare all'orale.

In particolare:

- *il descrittore 1.1 non mantiene la relazione tra le azioni proposte e la realizzazione dei processi formativi;*
- *il descrittore 1.2 introduce il riferimento alla normativa vigente;*
- *il descrittore 3.2 non mantiene la chiarezza;*
- *il descrittore 4.1 introduce l'efficacia e la pertinenza linguistica;*
- *il descrittore 4.2 non mantiene la capacità argomentativa, ma conserva solo la costruzione logica.*

Pertanto, nel momento in cui parte ricorrente si è seduta per rispondere ai quesiti somministrati, ha risposto considerando dei metri di valutazione diversi rispetto a quelli adottati dalle commissioni in sede di valutazione e dunque ad essere falsata è tutta la sua specifica prova. Ciò impone una nuova correzione sub specie di riesame (dunque non andrebbe neanche rinnovata e predisposta con i relativi costi la sua singola prova con tanto di controlli, utilizzo dei pc etc.) dei quesiti svolti e alla luce dei criteri pubblicati il giorno prima della prova.

Nella fase cautelare di cui ci si occupa, anche al fine di riequilibrare le posizioni delle parti in causa, considerando anche che gli orali sono in corso, è opportuno ammettere a tale fase parte ricorrente.

1.3. Sull'erronea valutazione degli elaborati di parte ricorrente e sul difetto di motivazione circa l'asserita insufficienza degli stessi.

La valutazione negativa è stata attribuita dalla Commissione giudicatrice solo a mezzo di un punteggio numerico, assegnato senza che fossero esplicitati in alcun modo i motivi alla base dei quali si fonda il giudizio

stesso, né le relative argomentazioni in grado di chiarire l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio insufficiente. Difatti, l'unica motivazione fa riferimento ad una griglia di valutazione poco attinente rispetto alle presunte carenze dell'elaborato in oggetto e che si risolve conseguentemente in giudizi apodittici e precompilati che sviscerano i principi guida dell'agere amministrativo. Si noti che vi sono alcune Commissioni che, consapevoli di ciò, hanno rassegnato anche un giudizio volto a spiegare per ciascun quesito le ragioni dell'insufficienza rassegnata. È inaccettabile, dunque, che in un concorso nazionale la mera cabala di assegnazione a questa o quella Commissione di concorso, ha consentito di ottenere o meno una motivazione diffusa.

Proprio l'assoluto scollamento tra il voto espresso ed il concreto contenuto dell'elaborato rende possibile l'intervento del G.A., volto a verificare non tanto il merito della valutazione, quanto piuttosto l'esatta applicazione dei criteri posti dalla legge e dalla stessa stabiliti per la formulazione dei giudizi.

La creazione dei sotto criteri cui attribuire il singolo punteggio che, a sua volta sommato agli altri darà il "numero" finale, difatti, è teso a mitigare la freddezza del solo voto numerico al fine di rendere edotto il candidato degli errori commessi. Ma se a tale intento si accompagna una lista "preconfezionata" di indici valutativi (generici), privi di una concreta specificazione e raccordo rispetto all'elaborato del candidato, non potrà che convenirsi che tale scelta si riveli assolutamente inidonea a giustificare la valutazione insufficiente rassegnata, in quanto non supportata da una motivazione capace di estrinsecare l'effettiva e corretta applicazione dei medesimi criteri.

In altri termini, anche in ragione dell'assenza di annotazioni a margine degli elaborati "non risultan[d]o fissati gli elementi di raccordo tra i suddetti criteri ed il voto numerico espresso, non è consentito quindi di risalire da



quest'ultimo ai primi, per permettere di comprendere come gli elaborati siano stati considerati in concreto per i vari profili di [pertinenza, conoscenze e competenze didattico metodologiche, correttezza]" etc.. (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 14 luglio 2015, n. 9420).

Il voto, nonostante la suddivisione in sotto votazioni "scollate" dal concreto contenuto della prova, costituisce esternazione del risultato e non già della motivazione del giudizio; non c'è dubbio ad esempio che il voto "0,5" corrisponde ad un giudizio di insufficienza rispetto al parametro della pertinenza, mentre quello di "1,5" rappresenta il massimo della valutazione, ecc. Le ragioni di una valutazione negativa (e la graduazione di questa) possono però essere le più disparate: errori concettuali e/o ortografici, superficiale o confusa conoscenza della materia trattata, mancata comprensione del tema proposto, incapacità di analisi, ed altre ancora; dunque la valutazione negativa espressa con un punteggio, se vale ad esternare la conclusione alla quale è pervenuto chi ha proceduto alla valutazione, non vale a spiegare l'iter logico, cioè le specifiche ragioni che hanno condotto a quella conclusione.

1.4. Sull'eccessiva discrezionalità dei criteri così impostati.

Tale "scollamento", poi, emerge in maniera evidente se si tiene in considerazione la scala di valutazione che nel verbale del 23 gennaio 2019 la Commissione ha individuato per l'assegnazione dei punteggi ai singoli criteri fissati nella griglia di valutazione. Nella griglia utilizzata dalla Commissione Esaminatrice invece, in presenza di una scala di riferimento che prevede quattro livelli di competenza per ogni criterio (compresi tra punti 4 e punti 0,5 a seconda del criterio considerato), non sono stati previsti altrettanti descrittori utili a permettere di individuare con esattezza il livello di preparazione che il candidato presentava.

In sostanza manca, nella scala di riferimento, una esplicitazione dei singoli valori espressi: per intendersi il punteggio di 0,5 e quello di 1 in cosa

differiscono, o ancora quali caratteristiche deve avere l'elaborato per ottenere 4 e quindi avere la valutazione più alta. Ebbene tutti questi elementi non sono noti sicché, avuto riguardo anche all'intrinseca contraddittorietà che presentano alcuni criteri (si veda quello della sinteticità) lasciano spazi di discrezionalità troppo ampi alla commissione esaminatrice che finisce per assegnare punteggi in assenza di una precisa scala di riferimento.

Ciò, inevitabilmente, si riflette sui risultati delle operazioni di valutazione e di correzione compiute da tutte le sottocommissioni.

Come si vedrà nel grafico riprodotto infra si registrano differenze percentuali, in termini si soggetti promossi, veramente abissali fra una sottocommissione ed un'altra le quali non possono essere semplicisticamente spiegate con un differente grado di preparazione dei candidati, essendo invece ricollegabili all'assenza di indicazioni espresse sulle scale di riferimento.

Detto in altri termini, a mero titolo esemplificativo, la sottocommissione n. 1 avrà assegnato il punteggio di 4 ad elaborati che, magari, per la sottocommissione 27 non meritavano più del minimo, ossia 0,5.

Ogni sottocommissione, quindi, ha finito per orientarsi in maniera autonoma nella scala di riferimento, pervenendo così a risultati assolutamente aberranti in quanto il destino concorsuale dei candidati è stato deciso sostanzialmente dalla cabala. Così se il candidato, per mera casualità, aveva la fortuna di essere valutato dalla sottocommissione che assegnava valutazioni più ampie (come la sottocommissione n. 4) aveva grosse possibilità di accedere alla fase orale; se invece si vedeva assegnato ad una sottocommissione con una visione particolarmente ristretta dei valori della scala di riferimento (ad es. la sottocommissione n. 27), la possibilità di accesso alla prova orale si riduceva esageratamente.


Chiaramente tutto questo poteva essere evitato se i singoli valori della scala di riferimento (resi noti il 19 aprile 2019) fossero stati correttamente esplicitati; solo in tal modo poteva garantirsi quella uniformità delle



valutazioni che deve caratterizzare il momento principale di ogni procedura concorsuale, ossia quello di correzione della prova del candidato. Pertanto, la mancanza di un'effettiva esplicitazione dei valori che compongono la scala di riferimento determina consequenzialmente degli spazi di valutazione che esondano facilmente nell'arbitrarietà giacché non è comprensibile, ex post, nel caso di parte ricorrente, la correttezza dell'iter logico seguito dalla sottocommissione medesima per pervenire all'attribuzione del punteggio, risultando così opaco ed incomprensibile il punteggio numerico.

1.4.1. La genericità dei criteri, unita all'assenza di riferimenti precisi nella scala di valutazione elaborata nel verbale del 23 gennaio 2019, ha così determinato risultati assolutamente eterogenei fra le varie sottocommissioni in merito ai candidati ammessi alla prova orale.

Si veda, in proposito, il grafico qui di seguito riprodotto ove viene indicata, in una colonna, la percentuale di candidati che accederanno certamente alla prova orale per il punteggio ottenuto con le risposte aperte (in sostanza coloro i quali che per questa prima prova hanno già avuto 70) e nella seconda colonna la percentuale di candidati che “potenzialmente” sarebbero ammessi alla prova orale, ossia sommando anche il punteggio ottenibile per la prova di lingua inglese. Si tratta, come appare evidente, di percentuali totalmente inconciliabili con un metro di giudizio che dovrebbe essere uniforme.



Così se la commissione n. 4 nella prima colonna (quelli dei candidati certi dell'ammissione alla prova orale per il punteggio ottenuto nella prova relativa alle risposte "aperte) abbiamo una percentuale dell'89%, nella commissione 21 questa si azzerava completamente, con ciò palesando i differenti metri di giudizio che hanno avuto le sottocommissioni, imputabili certamente all'assenza di precisi riferimenti.

1.4.2. *La sommarietà, arbitrarietà e completa superficialità con cui sono stati esaminati gli elaborati si evince chiaramente la circostanza che **tutte le commissioni, in tutti i casi, hanno sempre deciso all'unanimità nonostante avessero la possibilità di decidere il punteggio a maggioranza**, come si legge in ogni verbale. È matematicamente impossibile che, nel 100% dei casi, commissari di formazione, età, sensibilità ed esperienza diversi abbiano sempre concordato nella valutazione numerica da assegnare, sintomo che i punteggi sono stati attribuiti senza esaminare le peculiarità del caso concreto, ma adottando criteri in nulla corrispondenti a quelli imposti, in maniera arbitraria, illogica e irragionevole. Anche solo tali deduzioni a nostro avviso dovrebbero determinare un riesame della posizione di parte ricorrente distante per pochi punti dal raggiungimento della soglia che permette di andare all'orale.*



1.5. Tali premesse sono fondamentali per capire le ragioni sulla base delle quali il contenuto degli elaborati di parte ricorrente risulta totalmente difforme rispetto alla valutazione attribuita e per rendere, dunque, manifestamente insufficiente e comunque illogica l'insufficienza attribuita.

Né può negarsi la possibilità di verificarsi innanzi al G.A. tale discrasia (tra valutazione espressa e concreto contenuto dell'elaborato), ciò in quanto “la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, priva di 'discrezionalità', perché, la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie 'regole' legali delle selezioni). Il giudizio circa l'idoneità del candidato avviene, dunque, secondo regimi selettivi di volta in volta scelti dal legislatore che non precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo (in tal senso le decisioni della Corte Costituzionale, in sent. 20/2009 e ord. 78/2009), giudice del fatto come della legittimità dell'atto” (Cass., Sez. Unite, 28 maggio 2012, n. 8412).

All'uopo, parte ricorrente provvedeva a far analizzare il proprio elaborato da un esperto. Quest'ultimo, veniva selezionato per la sua esperienza e conoscenza pluriennale delle problematiche e della disciplina riguardante il settore dei dirigenti scolastici ed accettava di revisionare le risposte fornite dal candidato nell'ambito della prova. Il fine di tale riesame era quello di indagare il reale valore delle soluzioni fornite da parte ricorrente o almeno di dare una diversa lettura di una valutazione viziata da superficialità e scarsa attendibilità.

Si vedrà che tali valutazioni non sono assegnate sulla base di elementi oggettivamente considerati e di un iter logico che rispetti i criteri, gli indicatori e i descrittori, pertanto sono frutto di presupposti del tutto errati. Dalla semplice lettura degli elaborati appare evidente che la Commissione non ha valutato con mera discrezionalità, ma ha agito anche in gran parte al di fuori di criteri valutativi pubblicati in data 17 ottobre 2018, cioè prima dello svolgimento della prova, al punto tale che la valutazione assegnata a parte ricorrente appare caratterizzata da una totale arbitrarietà. Pertanto, come accennato al punto 1.1 e 1.2., ha certamente ulteriormente inciso anche il fatto che parte ricorrente ha redatto il proprio elaborato avendo a riferimento metri di valutazione diversi rispetto a quelli adottati dalle commissioni in sede di correzione.

La perizia in atti manifesta come in concreto tale illegittimità abbia inciso sulla prova di parte ricorrente.

Qui di seguito verranno rassegnate le ragioni per le quali la valutazione comminata a parte ricorrente deve essere ritenuta errata, avuto riguardo anche alla circostanza che la sottocommissione n. 21 che si occupata delle operazioni di valutazioni, è stata una di quelle che ha avuto le percentuali di promossi più basse

Quesito n. 1

Con riferimento al primo quesito, parte ricorrente ha ottenuto il punteggio di 8 su 16 punti messi a disposizione per la valutazione della prova a risposta aperta. Tale valutazione, tuttavia, non appare essere effettivamente rispondente al contenuto dell'elaborato.

La domanda posta ai candidati era la seguente:

Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti:



coordinamento delle attività degli organi collegiali nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del Piano Triennale dell'offerta formativa

Ebbene, la valutazione assegnata appare essere assolutamente incongrua.

Nella trattazione del suddetto primo quesito assegnato, il professor Santo Mascena ha tenuto nella massima considerazione tutte le competenze assegnate al Dirigente Scolastico dall'articolo 25 del Decreto Legislativo 165 del 2001 e le ha indicate ed esplicitate con pertinenza ed in modo coerente, evidenziando il nuovo e significativo ruolo assegnato al Dirigente Scolastico dall'articolo 1, comma 14, della Legge 107 del 2015, che lo ha reso titolare e responsabile della declinazione dell'atto di indirizzo per orientare il collegio docenti verso i traguardi previsti nel piano di miglioramento, pensato e richiesto dal D.P.R. 80 del 2013, come strategia di miglioramento del servizio istruzione. Come richiesto dalla traccia proposta, inoltre, il candidato ha evidenziato il ruolo e l'importanza di un monitoraggio continuo ed in progress della proposta formativa realizzata non trascurando gli adempimenti previsti dal D.P.R. 80 del 2013 che sollecitano ed obbligano le scuole a processi di autovalutazione, prima e alla redazione dei conseguenti piani di miglioramento, dopo.

Pertanto, il punteggio da assegnare alla ricorrente sarà pari a 16,00/16,00 come analiticamente indicato nella perizia in atti.

Quesito n. 3

Anche la valutazione assegnata all'elaborato relativo al quesito n. 3 deve essere considerata errata.

La domanda posta ai candidati era la seguente: "Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: in un istituto di Istruzione Superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti

ritardi nell' ingresso scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?".

Il Prof. Santo Mascena, nella sua esposizione dell'argomento assegnato, ha messo subito in luce l'importanza di coinvolgere "famiglie, enti locali, associazionismo, imprese e stakeholders" per una riflessione approfondita ed analitica della complessa problematica delle assenze e dei ritardi. Soprattutto alla sua comunità professionale chiede di "mettere in campo ogni utile strategia formativa" innovando anche la didattica "perché evidentemente poco vicina agli interessi e alle esigenze dell'utenza". Opinioni e concetti simili sono stati ribaditi anche da una recente indagine della Rivista Tuttoscuola che, denunciando la dispersione e gli abbandoni pari a 3 milioni e mezzo di studenti del secondo ciclo, dal 1995 al 2017, ha individuato le cause di questo disorientamento dei ragazzi negli approcci didattici poco innovativi e poco coinvolgenti. Il punteggio da assegnare complessivamente sarà pari a 13/16 secondo quanto analiticamente esplicitati nella perizia in atti. (e prescindendo dalle ulteriori censure di cui al successivo motivo).

Quesito n. 4

Con riferimento al quarto quesito, parte ricorrente ha ottenuto il punteggio di 8,00 su 16 punti messi a disposizione per la valutazione della prova a risposta aperta.

La valutazione si rivela errata.

La domanda posta ai candidati era la seguente:

"Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: raccordo tra l'attuazione del Piano Triennale dell'offerta formativa e la gestione amministrativa contabile dell'istituzione scolastica autonoma"



L'esposizione del Prof. Santo Mascena, mette in chiara luce il ruolo strategico assegnato al Dirigente Scolastico dal D.I. 44 del 2001 e ne elenca tutti gli atti. Il candidato ha espresso in modo analitico le procedure e gli step e le accortezze amministrative contabili prescritte dal D.I. 44 del 2001 e, pertanto, il punteggio assegnato di 8 punti appare essere illogico

Il punteggio da assegnare sarà quindi pari a 14/16 secondo quanto esplicitato indicato nella perizia in atti.

Quesito n. 5

Con riferimento al quesito n. 5 parte ricorrente ha ottenuto la valutazione di 8/16 che deve essere ritenuta errata.

La domanda posta ai candidati è la seguente:

Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: Attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, rilevati nell'ambito del processo di valutazione degli alunni del primo ciclo”

L'esposizione del Prof. Santo Mascena, mette in chiara evidenza le novità introdotte dal decreto legislativo 62 del 2017 che supera “l’approccio della misura fine a se stessa per intraprendere una nuova strategia di miglioramento continuo”. Il candidato mette in evidenza il ruolo del Dirigente scolastico “per promuovere attività di recupero ordinari e straordinari in caso di rilevi parziali raggiungimento degli obiettivi programmati”, non escludendo di “sperimentare moduli di insegnamento delle discipline con la didattica laboratoriale”. Fa riferimento, inoltre, nel suo elaborato al Piano Nazionale Scuola Digitale e alla Legge 107 del 2015 e al Piano Annuale per l’Inclusione per i ragazzi in difficoltà.

Il punteggio da assegnarli, sarà quindi pari a 14/16, secondo i criteri meglio esplicitati nella perizia in atti.

Pertanto, secondo quanto riportato nelle seguente tabella parte ricorrente otterrà un punteggio complessivo di 83,50/100:

<i>QUESITO</i>	<i>PUNTEGGIO COMMISSIONE 21</i>	<i>PUNTEGGIO TECNICO ASSEGNATO</i>
<i>DOMANDA N 1</i>	<i>8.00</i>	<i>16.00</i>
<i>DOMANDA N 2</i>	<i>14,50</i>	<i>14,50</i>
<i>DOMANDA N 3</i>	<i>7.00</i>	<i>13.00</i>
<i>DOMANDA N 4</i>	<i>8.00</i>	<i>14.00</i>
<i>DOMANDA N 5</i>	<i>8.00</i>	<i>14.00</i>
<i>LINGUA</i>	<i>12.00</i>	<i>12.00</i>
<i>TOTALE</i>	<i>57.50 / 100</i>	<i>83.50/100</i>

Sintomo dell'evidente superficialità di valutazione è certamente la circostanza che, dopo l'1 marzo 2019, tutti i candidati esaminati sono stati bocciati. Un dato, quantomeno strano se si considera che le percentuali precedenti di promossi della Commissione era nella media e che le attribuzioni dei candidati sono evidentemente casuali. Non è statisticamente impossibile che tutti "gli scarsi" siano stati attribuiti dall'algoritmo per la valutazione in data successiva all'1 marzo 2019.

*Proprio a fronte di vizi analoghi avverso identiche valutazioni rassegnate con identica griglia di correzione, nell'ambito del precedente concorso del 2016, la giurisprudenza ha chiarito che “il ricorso presenta profili di apparente fondatezza (quantomeno) sotto il profilo della **omessa predeterminazione di criteri realmente specifici, alla stregua dei quali poter decifrare il voto numerico**” (C.G.A., ord. 20 marzo 2017 n. 243, est. Simonetti). In altre parole è ben possibile usare griglie di correzione accostando il voto numerico ma solo se tali griglie hanno criteri così specifici da far comprendere le ragioni dell'insufficienza rassegnata.*

Anche i T.A.R. hanno accolto tali ricorsi, impostati con strutturazione analoga al caso che ci occupa, evidenziando “che il ricorso presenta



apprezzabili profili di censura, con riferimento al giudizio espresso sugli elaborati scritti svolti dalla ricorrente – **nella misura in cui la valutazione sembra debordare dall’ambito proprio di discrezionalità tecnica riservato, in via di principio, alla Commissione** – sicchè si può accogliere la domanda cautelare, disponendosi a tal fine la ricorrezione di tali elaborati scritti" (Sez. II, 20 dicembre 2016, n. 1471; confermata da C.G.A. ord. n. 210/17 e, in sede di riesame, la nuova Commissione, in sede di ricorrezione, ha promosso quella docente con una valutazione di 4 punti complessivi superiore alla precedente).

Per tale motivo, l’insindacabilità della Commissione, non è affatto assoluta ed insindacabile in ipotesi in cui non vi siano criteri ben specifici tali da potere far desumere l’iter logico-giuridico utilizzato nella correzione della prova e nell’attribuzione del voto numerico. Nel caso che ci occupa, la perizia di parte prodotta lo dimostra inequivocabilmente. Né, infine, possono aversi dubbi sul metodo utilizzato da questa difesa (la perizia di parte) al fine di corroborare gli argomenti di illogicità della valutazione rassegnata. ***Non si nega, difatti, che spetti alle Commissioni il compito di valutare le prove dei candidati, ma è dato assolutamente pacifico che tale valutazione sia certamente sindacabile rilevando in tutti i casi, come in quello odierno, in cui si manifestino manifesta illogicità ed eccesso di potere. La perizia di parte assume la funzione di individuare proprio la sussistenza di tale illogicità nell’iter che ha condotto ad assegnare un determinato punteggio invece che un altro e non certamente quella di volersi sostituire alla Commissione nell’assegnazione della valutazione.***

Per concludere, qualora codesto On.le Tribunale ritenga illegittime le valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice, la stessa **“dovrà procedere a una nuova correzione delle prove sostenute” e “al fine di garantire l’anonimato delle correzioni, (...) dovrà adottare tutti gli atti**

necessari affinché la medesima commissione nominata per il concorso in cui si controverte provveda alla correzione” (C.d.S, Sez. VI, Sent. n. 4174/2016).

II. VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL 3 AGOSTO 2017 N. 138 E VIOLAZIONE DEL D.D.G. 24 NOVEMBRE 2017. INCONGRUENZA DEL QUESITO N. 3 CON LE DISPOSIZIONI DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. ECCESSO E SVIAMENTO DI POTERE. ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI. ILLEGITTIMITÀ DEI QUESITI POSTI ALLA PROVA SCRITTA.

1. I quesiti utilizzati per la prova di ammissione oggetto di giudizio sono stati elaborati e predisposti in modo irregolare e risultano, altresì, inidonei ad assicurare un'adeguata ed imparziale selezione dei concorrenti, con successiva invalidità degli atti impugnati. Tra le domande proposte ai candidati vi erano i quesiti nn. 2 e 3 secondo l'ordine ministeriale che non rispettano i criteri degli indicatori forniti dall'art. 10 del regolamento n. 138 del 3 agosto 2017. Ed infatti, la questione proposta ai candidati verteva palesemente su “un caso pratico” e non sulle materie indicate nella sopracitata norma alla quale la prova scritta si sarebbe dovuta riferire. Al candidato non viene semplicemente richiesto di esplicitare una serie di azioni in un contesto di responsabilità dirigenziali supportate da un quadro normativo, ma di accertare “una professionalità in situazione”, di gestire una procedura, di affrontare e risolvere una criticità. Si tratta di questioni, fenomeni, problemi che il dirigente scolastico affronta, certamente in un contesto di sistema, esercitando i poteri attribuitigli dalla vigente normativa.

A titolo esemplificativo si riporta il quesito 3 (il 2 è in atti) che recita testualmente: “[...]in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?”. La domanda mostra in tutta la sua evidenza l'eccessiva



distanza tra il contenuto della stessa e gli argomenti previsti dall'art. 10 del regolamento succitato. Un conto sarebbe la preparazione su argomenti quali, ad esempio, la “normativa riferita al sistema educativo”, o “elementi di diritto civile e amministrativo”, o ancora la “contabilità di Stato”. La norma di riferimento impone ai candidati di prepararsi su temi di normativa generale, conoscenza del sistema scuola, capacità di direzione delle strutture complesse. La domanda in questione non è solo violativa dell'imposizione normativa ma ulteriormente sostanzia uno sviamento dalla finalità del concorso. Non si arriverebbe a valutare le capacità e competenze che il bando ed il regolamento pretendono di trovare negli aspiranti dirigenti scolastici.

Indicativo, inoltre, il fatto che il D.M. preveda gli “studi di caso”, per la prova orale (art.11, c.1), ma non, giusto Regolamento, per la prova scritta (art. 10, c.2). E non è un caso giacchè, non essendo possibile una risposta esatta univoca, la valutazione della risposta perde in punto di range assoluto di correttezza/errore e, contestualmente, perde di oggettività la griglia di valutazione, in quanto i criteri omogenei adottati dalla commissione non sono calzanti per analizzare gli studi di caso, e pertanto risultano poco controllabili.

2. Il vincolo imposto dal *lex specialis* è da considerarsi imprescindibile per attestare il merito dei candidati e nel caso di specie si riscontra una composizione della prova del tutto illogica e fuorviante. Ove, al contrario, i testi di esame si discostino totalmente dai parametri previsti dalle norme regolatrici, come si desume anche dalla perizia tecnica di parte in atti che deve ritenersi qui trascritta, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale. La presenza di tali quesiti, inoltre, non avrebbe potuto non dispiegare effetti più o meno disorientanti nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale statuenta che la prova di ammissione consistesse nella risoluzione di quesiti teorici su argomenti

preventivamente individuati. “Effetto disorientante” che ha determinato per i candidati, “uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti” (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, n. 5986/08), determinando anche un’alterazione della par condicio tra i concorrenti.

*3. La somministrazione di quesiti non idonei alla selezione concorsuale è nota alla giurisprudenza che non ha mancato di rilevare come “l’errata formulazione dei quesiti, qualora acclarata, abbia tolto la possibilità ai ricorrenti di aggiudicarsi ulteriori punteggi che li avrebbero potuti far rientrare in posizioni utili” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051 in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485 in termini di superamento della prova di resistenza, da ultimo Sez. VI, n. 4432/15). **“Pur essendo vero che a fronte di una pluralità di ricorsi, (si) può concedere ad alcuni candidati un beneficio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente subita e non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto che non è rinvenibile nessuna soluzione priva di controindicazioni, quella accolta dal Tribunale appare più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, ad evitare (nella logica della massima riduzione del danno) il rischio di provocare gli ingiusti pregiudizi prospettati con riferimento alle (altre) ipotesi”** (TAR Toscana n. 1105 del 2011; Tar Palermo, n. 457/2012).*

Da ciò consegue, inevitabilmente, una rettifica dei punteggi, mediante attribuzione di punti in aumento in corrispondenza del quesito 2 a cui è stata attribuito un punteggio di 14,50 punti, anziché di 16. Lo stesso dicasi per il quesito 3 a cui è stato attribuito il punteggio di 7 anziché 16. Pertanto anche sotto tale profilo si dimostra come parte ricorrente, anche con riferimento al ricalcolo dei punteggi di cui al primo motivo, superi la prova di resistenza valevole anche per la richiesta fase cautelare al fine di sostenere l’esame e comunque per consentire il riesame della prova di parte ricorrente.



Nella perizia specifica in atti si nota come le domande 2 e 3, per impostazione e contenuto, sono assimilabili ad un caso da risolvere, oggetto, come previsto da Bando, del colloquio orale e non della prova scritta. Nello specifico, la DOMANDA 2, nella prima parte, verte sull'individuazione di personale, interno ed esterno, e nella seconda, specifica il fine dell'individuazione del personale, ovvero la messa in atto di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa. Se l'individuazione attiene sicuramente all'ambito dei poteri dirigenziali, di gestione delle risorse umane e finanziarie, in capo al DS e pertanto concerne la valenza strategica delle azioni proposte dal DS, l'attuazione ricade in un contesto pratico, di risoluzione e realizzazione di specifiche procedure e, dunque, connesso con il "caso" previsto per la prova orale.

La DOMANDA 3, già nell'impostazione retorico-sintattica, si distingue dagli altri quesiti ed è l'unica ad essere formulata come interrogativa diretta: Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?

Il quesito contiene precisi riferimenti ad una situazione concreta (frequenti ritardi, assenteismo e dunque dispersione, in un istituto di istruzione superiore) per cui si richiede un intervento diretto da parte del DS (sono già stati effettuati richiami e convocazione dei genitori): così come enunciata, la DOMANDA 3 pone al candidato la risoluzione di un caso concreto: gli strumenti da utilizzare, infatti, attengono, come nella domanda precedente, alla messa in atto di strategie e procedure. I quesiti nn. 2, 3, pertanto sono "STUDI DI CASO".

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400. CO. 11 D.P.R. N. 297/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI ED IN PARTICOLARE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ, PAR CONDICIO TRA ICANDIDATI.

*1. Il superamento della prova scritta poteva avvenire qualora il candidato avesse raggiunto un punteggio pari a 70/100, dato dalla somma del punteggio assegnato per i quesiti a risposta aperta e per quelli in lingua straniera. Senonché la soglia minima prevista appare eccessivamente alta rispetto alle specifiche indicazioni legislative desumibili dall'art. 400, c. 11 D.P.R. n. 297/1994 (**"l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva"**).*

Nella specie, sia il bando che a monte il regolamento prevedono invece una soglia minima ben più alta pari a 7/10, in evidente ed ingiustificata deroga rispetto a quanto stabilito dalla norma di rango primario indicata in rubrica. Del resto la ratio della soglia minima è quella di ravvisare nel candidato quel nucleo di conoscenze sufficienti per aspirare al ruolo per il quale partecipa alla procedura concorsuale. Se già il legislatore ha individuato in 6/10 il rapporto necessario per accedere alle successive fasi concorsuali, non si comprende la ragione per la quale la predetta soglia possa essere derogata da una disposizione di rango sottordinato, quale è il D.M. n. 138/2017.

Pertanto si tratta di una soglia minima di sbarramento all'accesso alla successiva prova orale, tanto elevata da non costituire strumento di valutazione di un minimum di capacità e meritevolezza del candidato, quanto piuttosto un vero e proprio disincentivo all'esercizio del diritto alla progressione professionale (trattandosi di concorso riservato a docenti già in servizio da oltre 5 anni). Non si comprende, peraltro, sulla base di quale istruttoria sia stata stabilita tale soglia giacché, per derogare in maniera così vistosa alla Legge, appare quanto meno necessario che vengano approfondite le ragioni di tale scelta.

2. Ma la violazione del criterio della soglia minima emerge anche sotto un altro punto di vista. Secondo il bando e il regolamento nella



*determinazione del punteggio complessivo **la prova preselettiva non assume alcun rilievo.***

Tuttavia, l'art. 7, D.P.R. n. 487/1994, applicabile anche ai concorsi per titoli ed esami disciplinati dal successivo art. 8, stabilisce in maniera chiara che il punteggio vada considerato in maniera complessiva, tenendo in considerazione tutte le prove (Cons. Stato, n. 3719/18).

*Pertanto **la valutazione dell'amministrazione, pur in ipotesi in cui volesse ritenersi fondata la scelta della soglia di 70 punti, è errata nel momento in cui non valuta congiuntamente la prova scritta con la prova preselettiva.** Nel caso di specie alla preselettiva parte ricorrente ha preso 88,30 e alla prova scritta 57,50. Risulta per tabulas che l'istante ha superato il valore medio di sette tra le due prove, che giustifica la ratio selettiva di una norma che è già di dubbia legittimità.*

Non v'è ragione al contrario per non consentire di recuperare l'insufficienza di 70/100 con il maggior punteggio maturato nella prova preselettiva. Ciò vale a maggior ragione per il contenzioso di cui in causa dove i ricorrenti con un punteggio al test superiore al 6 (rectius, 60) sono stati ammessi alla prova successiva. Pertanto Grazie al punteggio di 88,30 alla prova preselettiva, difatti, parte ricorrente riesce a colmare il gap di 12,50 punti oggi esistente rispetto alla soglia di 70.

*** * * * ***

*L'interesse principale di parte ricorrente è quello di essere ammesso alle successive prove orali per cui sono stati spiegati i primi motivi, ragion per cui i successivi motivi di ricorso, **tendenti sempre gradualmente all'annullamento della prova di parte ricorrente, con eventuale riesame della prova,** e poi solo in via subordinata all'annullamento dell'intera prova concorsuale, dovranno essere delibati in via graduata, solo nell'ipotesi in cui non possa procedersi all'ammissione di parte ricorrente alla successiva fase concorsuale, e sempre secondo quelli che sono gli insegnamenti*

dell'Adunanza Plenaria n. 5/2015.

IV. ECCESSO DI POTERE, ARBITRARIETÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA P.A. VIOLAZIONE DI UN LIMITE AUTOIMPOSTO. INEFFICACIA, INADEGUATEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO CONCORSALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL VERBALE N. 1 ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del regolamento dei concorsi n. 178 dell'1 agosto 2000, che disciplina lo svolgimento delle prove di reclutamento di personale, è disposto che “la Commissione stabilisce, in particolare, il termine per la correzione degli elaborati o per la valutazione delle prove tecniche”.

*Relativamente al caso di specie, ed in ossequio alla disposizione richiamata, la commissione iniziale del concorso di cui trattasi, si è riunita per la prima volta il giorno 7 febbraio 2019 redigendo il verbale n. 1 che riporta quanto segue: “Prima di procedere alla correzione delle prove il presidente richiama all'attenzione dei commissari le norme vigenti al riguardo, evidenziando in particolare che: **la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti**”.*

In tal modo, la Commissione si è autolimitata nell'esercizio della propria attività. Difatti, risulta inequivocabilmente individuato e fissato un termine specifico per la conclusione dell'operazione di correzione di ogni singolo elaborato. Trattasi di un limite che investe, non soltanto l'operato di detta commissione centrale ma, inevitabilmente, anche quello delle sottocommissioni successivamente nominate proprio in virtù del richiamato rapporto di coordinamento che le interessa.

Ne è conferma la circostanza che quasi tutte le 37 commissioni interessate hanno riportato, nel relativo verbale n. 1, proprio quei medesimi



criteri fissati dal presidente della commissione centrale nella propria funzione di coordinatore dei lavori delle sottocommissioni, autolimitandosi allo stesso modo. È pertanto ovvio che il rispetto del limite temporale dei 30 minuti gravasse anche sulla sottocommissione che ha corretto la prova di parte ricorrente.

Tuttavia, dall'analisi del verbale, relativo alla seduta durante la quale si è svolta la valutazione della prova scritta di parte ricorrente, risulta con evidenza come la commissione de qua abbia marcatamente violato detto vincolo. Si consideri in proposito che la Commissione ha esaminato le prove scritte di oltre 25 candidati in complessive 5 ore, ovvero, ha dedicato un tempo medio di appena 12 minuti per la correzione di ogni elaborato. Nello specifico, la seduta risulta essere iniziata alle ore 15.00 e terminata alle ore 20.00 per un totale di 5 ore, pertanto di 300 minuti che, suddivisi per il n. 25 di elaborati valutati nella giornata, corrispondono a un tempo pro capite di correzione pari a 1 minuto e 30 secondi a fronte dei 30 fissati come regola generale.

Ne deriva inevitabilmente una palese illegittimità dell'agere amministrativo giacchè il lasso temporale riservato dalla Commissione esaminatrice alla correzione delle prove, non può che risultare in totale contraddizione e violazione dei criteri operativi fissati e, attesa l'estrema esiguità, palesemente incongruo per la corretta percezione dei contenuti. Se è vero infatti, che l'orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che ogniquale volta manchi una predeterminazione, sia pure di massima, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti, non è possibile sindacare la congruità del tempo impiegato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame, nella specie è, al contrario, decisiva l'autolimitazione imposta dalla stessa commissione. Il c.d. "autolimita" elide il margine di discrezionalità connaturato all'azione della pubblica amministrazione e che, nella specie, avrebbe consentito tempi di correzione

diversi, in senso deteriore, rispetto a quelli fissati all'inizio delle operazioni di valutazione.

Difatti, “l’obbligo di provvedere, se di solito si fonda su una norma di legge o di regolamento, può talora essere desunto da un atto amministrativo con cui l’autorità decidente autolimita l’esercizio dei suoi poteri discrezionali o predetermina i contenuti futuri della sua azione” (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 2 aprile 2008, n. 436). È ovvio infatti che, se viene fissato un tempo minimo di correzione pari a trenta minuti, questo deve trovare un’applicazione indistinta per tutte le commissioni, non potendo verificarsi, come nel concreto è accaduto, che sia soggetto alla mera discrezionalità dei singoli commissari. Di conseguenza, la valutazione della prova di parte ricorrente non può che risultare irreparabilmente viziata e, dunque, tale da consentire la partecipazione alla prova orale o almeno la rivalutazione della prova.

2. Sulla contraddittorietà. *Così operando, d’altra parte, la P.A. incorre anche nel vizio di eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà della propria azione. Illogica e irrazionale appare infatti la scelta di indicare e definire un tempo, anche orientativo, da dedicare alla valutazione delle prove per poi non rispettarlo in alcun modo contraddicendo alla ratio di questa autolimitazione. Nel dettaglio, risulta semplice sostenere che, prima dell’avvio delle operazioni di correzione, la Commissione abbia effettuato una duplice scelta: da un lato, quella di autolimitarsi temporalmente, dall’altra, quella di fissare detto limite in 30 minuti. Risulta chiaro allora che alla base della scelta dei minuti specifici da dedicare alla correzione (30 piuttosto che 15 o 50), ci sia stata una ponderazione ad hoc in merito all’adeguatezza del termine che, tuttavia, poi è stata inopinatamente tradita proprio nel momento operativo in cui avrebbe dovuto rispettarla.*

3. Sulla violazione di legge per mancata verbalizzazione del tempo impiegato per la correzione di ciascuna prova scritta.



3.1 Considerata l'autolimitazione temporale impostasi nel verbale n. 1, la Commissione avrebbe dovuto indicare in ogni verbale il tempo specifico dedicato alla singola correzione di ciascun elaborato e non, come invece avvenuto, riportare soltanto l'orario di apertura e quello di chiusura della seduta. Questa sarebbe stata la scelta amministrativa coerente con il limite presupposto: imporsi un limite e poi agire in maniera tale da non consentire neanche di verificarne il reale rispetto, non può che tradire evidenti profili di illegittimità, incoerenza, contraddittorietà. Tutti i verbali redatti dalla Commissione, pertanto, non possono che ritenersi viziati proprio in conseguenza dell'omissione circa l'indicazione dei tempi individuali di esame.

Non serve rimembrare, difatti, che “la resocontazione non ha per oggetto le ragioni per cui un determinato atto è stato emanato, quanto la descrizione di attività e circostanze che, pur riguardando la funzione amministrativa concretamente esercitata, si pongono in modo distinto rispetto al provvedimento inteso in senso stretto, ossia come momento finale del procedimento. Si tratta di “luoghi” e “momenti” della funzione amministrativa la cui adeguata descrizione assume decisiva rilevanza proprio nell’ottica dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione della P.A.” (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598) che non possono essere standardizzati altrimenti si perde il senso ed il valore degli stessi.

*Analizzando nello specifico il verbale n. 11 del 7 marzo 2019, risulta evidentemente fittizio e documento di puro stile: l'inesistenza di una pausa dei commissari per l'intera giornata e l'unanimità delle votazioni quale elemento costante di tutti i verbali d'esame, non possono corrispondere a quanto realmente svolto durante la seduta. **È impensabile che per 5 ore di lavoro, i commissari non abbiano avuto necessità di una pausa almeno in occasione del pranzo, così come incredibile pare la circostanza che per 25 elaborati corretti, non ci sia mai stato il disaccordo di uno dei componenti sullo specifico punteggio attribuito.***

3.2 Ad ogni modo, relativamente al caso di esame deve considerarsi un ulteriore aspetto: i tempi medi impiegati per ogni candidato sono talmente limitati e distanti da quello fissato, da far ritenere che il limite dei trenta minuti non possa essere stato rispettato per alcuno. Difatti, come detto, in base alla durata della riunione della Commissione ed al numero degli esiti della prova scritta in tale sede corretti, il tempo medio dedicato all'esame e alla valutazione degli elaborati di ciascun concorrente corrisponde a 12 minuti. Di conseguenza, per ipotizzare che il limite di 30 minuti sia stato rispettato anche solo in un caso, occorre procedere all'operazione di aumento del tempo medio di uno e corrispondente diminuzione degli altri al fine di rispettare il totale derivante dalla complessiva durata della riunione. Ciò significa dover diminuire la media di 12 minuti operazione che conduce a ritenere che per alcuni elaborati il tempo di correzione sia stato vicino allo zero. Ne deriva che, anche in assenza di un verbale adeguatamente dettagliato sulla questione "tempo", non può neanche presumersi in termini di minima credibilità il rispetto dell'originario termine autoimposto.

4. Sull'inadeguatezza del termine. In ogni caso, atteso che le prove da analizzare corrispondevano a cinque risposte aperte, i commissari avrebbero dovuto valutare ogni prodotto intellettuale sotto otto profili con un'operazione logica che, in base a comuni regole d'esperienza, richiede un impegno ragionevole, certamente eccedente il lasso temporale di poco più di un minuto dedicato alla cognizione ed espressione del giudizio in ordine a ciascuna risposta ai quesiti sottoposti ai concorrenti. Pertanto, "il tempo che l'istante indica per la correzione della sua prova pare eccessivamente ridotto e tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura della sua prova scritta sia stata fatta in modo da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso" (Cons. St., Sez. VI, sentenza 13 maggio 2005, n. 2421). Nella specie, "un maggiore e più prudente apprezzamento veniva a collegarsi al tipo di esame (concorso riservato per titoli ed esami), al quale partecipavano candidati, la



cui valutazione (da svolgersi in modo serio e selettivo) era chiamata a tener conto della pluriennale esperienza acquisita da ognuno di essi [...]” (Cons. St., Sez. VI, sentenza 20 giugno 2006, n. 2669).

Per tali ragioni, la valutazione della prova di parte ricorrente non può che risultare irrimediabilmente viziata e tale da consentire, in via cautelare, l'ammissione diretta di parte ricorrente alla successiva prova orale o, perlomeno, alla riconvocazione di una commissione per procedere ad una nuova correzione e rivalutazione della specifica prova scritta di parte ricorrente.

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 D.M. N. 138/2017. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO.

La disposizione indicata in rubrica individua le condizioni ostative alla nomina a membro della commissione e della sottocommissione ma che, per identità di ratio, per quanto si dirà infra, possono essere estese anche ai membri del comitato tecnico scientifico. In particolare, per quanto qui ci interessa, l'art. 16, co. 2 D.M. n. 138/2017 stabilisce che “I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso”. b) [...] c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Ebbene, pare che del comitato tecnico scientifico facesse parte il Dott. Paolo Sciascia che farebbe parte dell'organo di direzione politica del MIUR, sicché viene in rilievo la dedotta incompatibilità. Analoghe

considerazione, seppure sotto il diverso profilo di cui alla lett. c, valgono anche per la Dott.ssa Maria Teresa Stancarone che ha svolto corsi di preparazione per il concorso di Dirigente scolastico organizzato da Tecnodid/Formazione, in collaborazione con Irsef-IrfeD ragion per cui, anche in questo caso, sussiste la situazione di incompatibilità prevista dalla norma indicata in rubrica, così come la Dott.ssa Anna Maria Di Nocera che ha persino scritto un libro sulle prove orali.

A scanso di equivoci, è vero che l'art. 16 D.M. n. 138/2017 prevede le incompatibilità per i membri della commissione e della sottocommissione, tuttavia se la loro ratio è quella di evitare che taluni soggetti, per la particolare posizione che ricoprono, possano avvantaggiare i candidati della procedura concorsuale, non si capisce la ragione per la quale questa "ratio" vada limitata ai soli membri della commissione. Si noti che, in via ordinaria, è (anche) alla Commissione (esaminatrice) che vengono demandati in compiti oggi affidati al Comitato che svolge, dunque, un ruolo che, in parte, coincide con le ordinarie mansioni di tutte le Commissioni di concorso. E' scontato, quindi, che la ratio della norma sia pacificamente applicabile ai membri del Comitato. Anzi soprattutto avuto riguardo all'incompatibilità di cui alla lett. c) appare fin troppo evidente che la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione al corso di dirigente scolastico sia assolutamente incompatibile con il ruolo di componente del Comitato tecnico-scientifico: il medesimo soggetto struttura i quesiti e "prepara" i potenziali candidati per superare quelle prove dallo stesso elaborate.

VI. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.

Il "Verbale relativo alle operazioni di scioglimento dell'anonimato attinenti al Corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali",



del 26 marzo 2019 attesta la regolarità dello svolgimento della procedura di abbinamento in modalità telematica del codice fiscale di ogni candidato al corrispondente “codice identificativo anonimo”. Allo stato, tuttavia, non sono note le modalità con le quali sono state effettuate le operazioni di abbinamento dei singoli elaborati a ciascuna delle sottocommissioni (prima delle correzioni), sebbene sia stata presentata apposita istanza d’accesso sul punto. La preliminare fase dell’abbinamento candidato-sottocommissione costituisce un momento fondamentale delle operazioni di correzione, ove deve essere prestata particolare cura ed attenzione al fine di evitare che si possano registrare violazioni del principio dell’anonimato. In assenza di una specifica verbalizzazione sul punto, anche in ragione del fatto che in talune sedi si sia proceduto a riaprire le correzioni dopo lo scioglimento dell’anonimato¹, non può che lecitamente dubitarsi sull’esistenza di tutte quelle misure di garanzia finalizzate al rispetto del surriferito principio e con riserva di motivi aggiunti si deduce la potenziale violazione dell’anonimato circa la conoscenza anticipata da parte della Commissione della paternità del compito stesso.

VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 COMMI 3 E 7 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE NORME IN MATERIA DI NOMINA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI ED IN PARTICOLARE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ, PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.

1. Come già riferito in narrativa, dato il numero dei candidati, le operazioni di correzione sono state svolte da n. 37 sottocommissioni, nominate giusto Decreto Direttoriale 31 dicembre 2018, n. 2080 e successive modifiche ed integrazioni. Più specificatamente, l’anzidetto decreto prevede la costituzione delle surriferite sottocommissioni a cui affidare la correzione di

¹ Cfr. sottocommissione n. 29 – Puglia, che in data 18.04.2019 **effettuava delle rettifiche, definite come “correzioni di errori materiali”** o ancora il decreto a firma del Capo Dipartimento Palumbo ove si riporta che la candidata Lucia Caiazza è ammessa all’orale.

*una frazione pari a 250 candidati, secondo quanto stabilito dall'art. 15, commi 8 e 9 D.M. 3 agosto 2017, n. 138. Ed infatti l'atto regolamentare che ai sensi dell'art. 29 D.l.gs. n. 165/2001 disciplina le modalità di svolgimento del concorso in questione, stabilisce all'art. 15 espressamente che “qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale e' integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati”. Senonché l'anzidetta norma regolamentare viola in maniera evidente il disposto dell'art. 9, co. 3 D.P.R. n. 487/1994, norma primaria in tema di procedure concorsuali, che disciplina proprio l'ipotesi della nomina di sottocommissioni allorché il numero dei candidati che sostengono le prove scritte superi le 1000 unità. Ed infatti ai sensi della surriferita disposizione “a ciascuna delle sottocommissioni **non può** essere assegnato un numero inferiore a 500”. Il dictum della citata disposizione è assolutamente chiaro e non lascia spazio a margini interpretativi: ogni sottocommissione deve avere un numero di candidati non superiore alle 500 unità. Peraltro l'utilizzo dell'espressione “non può” palesa evidentemente l'intenzione del legislatore di vietare la creazione di sottocommissioni per un numero ristretto di candidati.*

Stando così le cose, l'art. 15 D.M. n. 138/2017 deve essere considerato illegittimo nella parte in cui prevede una deroga, non autorizzata, rispetto alla fonte di rango primario, ossia il D.P.R. n. 487/1994, che rappresenta sempre la norma cardine in materia di accesso nella pubblica amministrazione.

2. La violazione del D.P.R. n. 487/1994 potrebbe essere avvenuta anche sotto un diverso profilo. Più specificatamente l'art. 9 co. 7 prevede, nel caso in cui le prove di concorso si svolgano in più sedi, la nomina di un comitato di vigilanza composto da “un membro della commissione oppure da un impiegato con qualifica o categoria non inferiore all'ottava e costituita da due



impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria”. Al momento, non essendo stata ancora interamente evasa l’istanza d’accesso non è possibile verificare se effettivamente alla nomina di ogni sottocommissione è stata accompagnata anche la nomina del comitato di vigilanza. Peraltro nessun dubbio può essere sollevato in ordine alla necessità della nomina del comitato di vigilanza, stante il carattere unitario della procedura concorsuale, come confermato nello stesso Decreto Direttoriale di nomina delle sottocommissioni ove viene dichiarato, all’art. 4 che “fermo restando il carattere nazionale del corso-concorso le sottocommissioni esaminatrici sono insediate in più regioni”. Qualora venisse acclarata la sussistenza del surriferito vizio, la conseguenza non potrebbe essere che quella della caducazione dell’intera procedura concorsuale.

VIII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8, DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COS. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA.

Come già riferito in narrativa, l’art. 8 del bando di concorso prevedeva che la prova scritta dovesse essere “unica” tale da svolgersi contemporaneamente su tutto il territorio nazionale. Più precisamente, l’anzidetta disposizione stabiliva che “la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in un’unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagliUSR”. Il dettato della lex specialis è assolutamente chiaro al riguardo: la prova deve svolgersi unitariamente, anche se presso sedi diverse.

Senonché, esattamente il 17 ottobre 2018, ossia il giorno prima della data fissata per l’espletamento della prova scritta, l’U.S.R. della Sardegna, a seguito di un’ordinanza del Sindaco di Cagliari che disponeva la chiusura

delle Scuole, unilateralmente, decideva di rinviare a data da destinarsi l'espletamento della prova. Prova che, concretamente, è stata poi fissata per il successivo 13 dicembre 2018, ossia a quasi due mesi di distanza dalla data originariamente stabilita. Questa particolare situazione ha certamente danneggiato la posizione di parte ricorrente per due ordini di ragioni. In primo luogo giacché i candidati della regione Sardegna hanno usufruito di un tempo maggiore per prepararsi ed in secondo luogo poiché la loro, ulteriore, preparazione è stata certamente più efficace essendo venuti a conoscenza dei “quadri di riferimento” in base ai quali le prove sarebbero state corrette. Ed infatti, nella giornata antecedente lo svolgimento delle prove, secondo quelle che sono le previsioni di bando, sono stati pubblicati i quadri normativi di riferimento con le indicazioni bibliografiche relative ai test a risposta multipla di lingua straniera. Avendo avuto a disposizione quasi due mesi in più rispetto a tutti gli altri candidati, fra cui va ricompresa anche parte ricorrente, coloro i quali hanno svolto le prove in Sardegna si sono inevitabilmente collocati in una posizione di vantaggio ingiustificata rispetto a tutti gli altri. Tale vantaggio emerge in tutta la sua evidenza se si considera che i quadri di riferimento pubblicati per la prova del 18 ottobre così come le indicazioni bibliografiche per le prove in lingua straniera, erano identici a quelli pubblicati in vista della prova espletata dai candidati della regione Sardegna. Ingiustificatamente, quindi, una situazione che doveva essere trattata nella medesima maniera, conducendo ad un rinvio complessivo della prova e non geograficamente limitato, ha condotto ad un'evidente disparità di trattamento. Com'è noto, “la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione è riscontrabile solo nel caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato” (T.A.R. Lombardia-Brescia, Sez. I, 17 maggio 2018). Nella specie ci troviamo certamente in una situazione di palese



disparità di trattamento giacché situazioni identiche (svolgimento di una prova di concorso) sono state trattate in modo diseguale: parte ricorrente ha potuto prendere contezza del quadro di riferimento e delle indicazioni bibliografiche solo il giorno antecedente la prova, i candidati della regione Sardegna, invece, hanno usufruito di quasi 60 giorni in più. In questo quadro l'azione dell'amministrazione, dovendo essere ispirata al principio di par condicio fra i candidati, avrebbe dovuto determinare un rinvio generale e non limitato solo ad alcuni candidati che, per mera casualità, dovevano espletare la prova in una specifica città. Pare, quindi, che fra le preminenti ragioni di par condicio dei candidati e quelle di speditezza della procedura concorsuale, l'amministrazione abbia dato prevalenza alle seconde, con buona pace di quei principi di imparzialità che devono, invece, ispirare ogni procedura selettiva.

Chiaramente le medesime argomentazioni valgono anche per la prova suppletiva svolta a Roma sempre il 13 dicembre 2018 per i candidati ammessi con provvedimenti giurisdizionali.

* * * *

PRIMI MOTIVI AGGIUNTI DI RICORSO

Il provvedimento in epigrafe risulta viziato anche per quanto dedotto nei primi motivi aggiunti di ricorso, sempre per illegittimità derivata che qui si trascrivono:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 D.M. N. 138/2017. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E DELLA COMMISSIONE CENTRALE CHE, IN SEDUTA PLENARIA, IN DATA 25 GENNAIO 2019, HA STABILITO I CRITERI DI CORREZIONE.

La disposizione indicata in rubrica individua le condizioni ostative alla nomina a membro della commissione e della sottocommissione ma che, per identità di ratio, per quanto si dirà infra, possono essere estese anche ai membri del comitato tecnico scientifico e della Commissione centrale che, in seduta plenaria, si è riunita il 25 gennaio 2019 al fine di stabilire i criteri di correzione come in epigrafe indicato. In particolare, per quanto qui ci interessa, l'art. 16, co.

2 D.M. n. 138/2017 stabilisce che “I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso”. b) [...] c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

Ebbene la posizione di alcuni componenti del comitato deve essere ritenuta incompatibile alla luce del profilo di cui alla lett. c,

In particolare si fa riferimento alla Dott.ssa Maria Teresa Stancarone che avendo svolto corsi di preparazione per il concorso di Dirigente scolastico organizzato da Tecnodid/Formazione, in collaborazione con Irsef-Irfed si trova nella situazione di incompatibilità prevista dalla norma indicata in rubrica, così come la Dott.ssa Anna Maria Di Nocera che ha persino scritto un libro sulle prove orali. Anche se queste ultime non sarebbero presenti alle sedute, al fine di avere conferma della loro mancata partecipazione, è necessario acquisire i verbali di tutte le sedute del Comitato. Decisivo, difatti, è che le stesse non abbiano ricevuto materiale sulle prove prima delle loro dimissioni giacchè, pur non partecipando alle successive sedute, illegittimamente, avrebbero consentito che tali elementi segreti potessero poi essere divulgati.

La circostanza di aver rassegnato le dimissioni, quindi, si rivela assolutamente inconferente rispetto alla predetta cesura giacché, soprattutto avuto riguardo alla ragione della incompatibilità, l'eventuale possesso di materiale relativo alla determinazione delle prove o tale da condizionare la fissazione dei criteri avrebbe certamente comportato una lesione di quei principi di buon andamento che devono contrassegnare ogni procedimento.



1.1. Un ulteriore vizio relativo alla fase “genetica” di elaborazione dei criteri è emerso, in maniera specifica, a seguito dell’evasione dell’istanza d’accesso avvenuta il 7 ottobre 2019.

Ed infatti, è vero che nella seduta del 25 gennaio 2019, ove sono stati mutati i criteri di valutazione delle prove, come ampiamente argomentato nel primo motivo di cesura del ricorso introduttivo, il Comitato tecnico-scientifico è stato implementato anche da tutti i componenti delle Commissioni e sottocommissioni, sebbene nel verbale venisse riportata la firma dei soli presidenti.

La seduta “allargata” ha visto così la partecipazione di soggetti, membri delle sottocommissioni, che certamente versano nella situazione di incompatibilità delineata dalla norma indicata in rubrica.

*In particolare deve essere considerato illegittimo, **e quindi a cascata tutte le operazioni svolte nelle seduta del 25 gennaio devono essere considerate tali**, il decreto della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione, Dott. Paolo Sciascia, quale componente della 20° commissione*

Con riferimento alla dott.ssa Davoli e alla dott.ssa Busceti va evidenziato che esse hanno svolto attività formative nell’anno precedente all’indizione del concorso, in spregio a quanto statuito nell’art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, secondo cui i componenti dell’organismo tecnico, tra l’altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi».

Il fatto che gli interventi della Dott.ssa Davoli, siano stati somministrati per lezioni telematiche non toglie che essa, sulla base delle informazioni in possesso con la qualità di Commissario, abbia potuto aiutare i discenti somministrandolo loro informazioni più correttamente centrate sulla prova rispetto ad altri discenti

che, al contrario, nulla potevano sapere dei lavori del Comitato. Non serve affatto il contatto, dunque, ma il possesso delle informazioni e la loro potenziale somministrazione.

In relazione al Prof. Marcucci va, invece, evidenziato che lo stesso risulta ricoprire la carica di Sindaco di Alvignano, e quindi ricopre cariche politiche in quanta tali incompatibili con il ruolo di commissario.

*Il Dott. Paolo Sciascia, invece, fa parte dell'organo di direzione politica del MIUR. Il Dott. **Paolo Sciascia** ed il Ministero si guarda bene dal confermarlo non è dipendente pubblico del MIUR assunto tramite concorso ma, appunto, nominato dall'organo politico. Non deve dunque avere incarichi politici ma è la sua nomina che, in quanto derivante da incarico fiduciario, è incompatibile con la commissione di concorso.*

II. INGIUSTIZIA MANIFESTA ED ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DEL PRINCIPIO DEL MERITO. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Con la pubblicazione, da parte del Ministero, di 60 prove di candidati che hanno superato la prova scritta è possibile evidenziare ulteriormente l'irrazionalità delle votazioni assegnate a parte ricorrente.

In particolare, con la perizia integrativa in atti, è stato eseguito un confronto con gli elaborati del candidato n. 5215, corretti dalla sottocommissione n. 21, da cui è risultato un'evidente disparità di trattamento rispetto alla valutazione assegnata a parte ricorrente,

così, in relazione al primo quesito risultano subito evidente le seguenti caratteristiche:

- 1) **Analoghi riferimenti normativi** : Dpr. 275/99 come novellato dall'art. 1, co.14 della L. 107/15 ed integrato da parte del candidato Santino Mascena con il Dpr. 80 del 2013 che ha avviato un processo di Autovalutazione delle scuole e con il riferimento alle attività negoziale con le modalità previste dal Dec cgs 50 del 2016.*



2) Esaustività dell'elaborato: *il candidato Santino Mascena, a pari dell'altro candidato di riferimento, ha esplicitato il ruolo del Dirigente Scolastico in base al comma 14 della Legge 107, sia all'interno della scuola con il coordinamento degli Organi Collegiali, sia all'esterno con il coinvolgimento degli stakeholders, nell'elaborazione dell'atto di indirizzo al Collegio per l'elaborazione del PTOF.*

In relazione alla traccia n. 3 “i riferimenti normativi accennati dal candidato 5215 sono errati in quanto fanno riferimento alle competenze chiave per l'apprendimento permanente emanate nel 2008 invece del 2006 e non ha nemmeno fatto riferimento alle successive del 22 maggio 2018. IL CANDIDATO SANTINO Mascena ha messo subito in luce l'importanza di coinvolgere “famiglie, enti locali, associazionismo, imprese e stakeholders” per una riflessione approfondita ed analitica della complessa problematica delle assenze e dei ritardi funzionale ad una scuola inclusiva

Ha esplicitato ruolo proattivo del Dirigente scolastico orientato a rivedere a partire dal Piano di Miglioramento le strategie didattiche e le metodologie educative dell'Istituzione scolastica”.

In merito alla traccia n. 4 “risultano subito evidente le seguenti caratteristiche:

1) In entrambi gli elaborati si è fatto preciso riferimento alle norme previste dal D.I. 44 del 2001 per la predisposizione del Programma annuale e alla legge 107 del 2015 per quanto riguarda l'elaborazione del PTOF con l'indicazione precisa degli adempimenti nella predisposizione di questi due documenti fondamentali per la progettualità scolastica.

L'esposizione del Prof. Santo Mascena, dettaglia precisamente i compiti assegnati al Dirigente Scolastico dal D.I. 44 del 2001 e ne elenca tutti gli atti:

- 2) Predisporre la relazione al Programma Annuale;*
- 3) Monitora la spesa di ogni intervento;*
- 4) Predisporre relazione intermedia al Consiglio d'Istituto sullo stato di attuazione del programma;*

- 5) *Assicura i beni strumentali e servizi e le eventuali prestazioni d'opera per la realizzazione del Programma Annuale;*
- 6) *Propone al Consiglio d'Istituto eventuali modifiche al Programma Annuale;*
- 7) *Fa eventualmente uso del Fondo di riserva;*
- 8) *Predisporre relazione finale per il Conto Consuntivo”.*

In merito alla traccia n. 5 risultano subito evidente le seguenti caratteristiche: “Il riferimento normativo iniziale per entrambi gli elaborati è il dec lgs 62 del 2017 ma lo svolgimento del candidato Santino Mascena si è dipanato successivamente sull'importanza del PNSD (art.1 commi da 56 a 58, L. 107/15 e D.M. 851/15) per migliorare i processi di insegnamento-apprendimento chiave strategica contro gli abbandoni e la dispersione”.

Per tutto quanto sopra esposto e meglio dettagliato nella perizia integrativa in atti, risulta evidentemente errata la votazione assegnata a parte ricorrente.

Quanto sopra premesso e ritenuto,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale voglia accogliere il ricorso e i successi motivi aggiunti.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminabile sicché è dovuto un c.u. di € 325,00.

Messina-Roma 27 settembre 2021

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

Firmato digitalmente da

SANTI DELIA

CN = DELIA
SANTI
C = IT